

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17514 Anno 2013

Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA

Relatore: LA POSTA LUCIA

Data Udienza: 06/12/2012

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) LIGATO PIETRO N. IL 30/10/1973

avverso l'ordinanza n. 3575/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 02/12/2011

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Corte di Cassazione



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2.12.2011 il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto da Pietro Ligato avverso il decreto ministeriale del 13.5.2011 con il quale veniva prorogato il regime di cui all'art. 41-bis Ord. Pen..

Il tribunale, premessa la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa, riteneva infondate le dedotte censure avendo il decreto ministeriale fornito congrui elementi e sostegno della permanenza della capacità del Ligato di mantenere contatti con la criminalità organizzata tenuto conto: del profilo criminale e del ruolo del Ligato - unitamente al padre ed al fratello - all'interno del sodalizio Ligato-Lubrano come desumibili, in particolare, dalla ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli il 12.2.2009; dell'attualità della pericolosità del Ligato e della operatività del sodalizio, desumibile dalle vicende oggetto di altra ordinanza cautelare emessa nel marzo 2011 nei confronti del sindaco di Pignataro Maggiore; dai contatti tenuti con l'organizzazione criminale dal carcere con riferimento al contenuto equivoco di alcune missive sequestrate al Ligato.

Ribadiva, quindi, l'infondatezza delle argomentazioni difensive volte a sostenere l'avvenuta disgregazione del gruppo criminale.

2. Ricorre l'interessato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.

In particolare, lamenta che il tribunale ha ribadito genericamente la tesi dell'attuale esistenza ed operatività del clan Ligato-Lubrano fondata su argomentazioni apparenti.

Rileva che l'ordinanza cautelare più volte richiamata dal tribunale si riferisce a fatti che si fermano al 2003-2004 e non vi nessun ulteriore lemno concreto dal quale si possa trarre l'attualità della pericolosità del ricorrente e la concreta capacità di mantenere contatti con il sodalizio. Contesta, altresì, la valutazione operata in ordine al tenore di vita dei familiari del ricorrente non riferibile ad alcun serio accertamento.

Deduce, infine, che tutte le limitazioni diverse dalla sospensione dei colloqui non sono funzionali alla rescissione dei contatti con il sodalizio e sul punto il tribunale ha ommesso di motivare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi del ricorso sono manifestamente infondati.

Il provvedimento impugnato, nell'esaminare la motivazione del decreto di proroga ministeriale, si è attenuto ai criteri indicanti dalla vigente formulazione

dell'art. 41- bis, comma 2bis, legge 26 luglio 1975 n. 354, laddove prevede che la proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvivenza di incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto; il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente ad escludere la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa.

Il tribunale, quindi, in ossequio a detta disposizione era tenuto a porre in risalto il duplice dato della biografia delinquenziale del detenuto e dell'attuale operatività del sodalizio di appartenenza, accompagnando l'indicazione di indici fattuali, anche non coesistenti, sintomatici dell'attuale pericolo di collegamenti con l'esterno.

A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione dell'ordinanza impugnata è immune dai vizi denunciati, atteso che il controllo del tribunale sul provvedimento di proroga è stato effettuato attraverso una verifica della pericolosità criminale del detenuto, desunta da oggettive circostanze di fatto indicati nel decreto ministeriale e desumibili in atti. Il tribunale ha proceduto ad una corretta verifica in ordine alla possibile persistenza di collegamenti con il gruppo criminale di appartenenza, tenendo conto delle prospettazioni e deduzioni difensive.

Sul punto il tribunale si è uniformato ai criteri ermeneutici più volte ribaditi da questa Corte che ha anche precisato come, ai fini della proroga è sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l'ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario (Sez. 1, n. 47521, 02/12/2008, Rogoli, rv. 242071) ed ha evidenziato le circostanze emerse nei procedimenti penali in ordine alla attuale operatività del sodalizio di appartenenza.

A fronte di un discorso giustificativo immune dai rilevati vizi, il ricorso si sostanzia nella mera riproposizione della censure oggetto del reclamo.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.

Così deciso, il 6 dicembre 2012.

Corte di Cassazione